

**ART. 651 C.P. RIFIUTO
D'INDICAZIONI SULLA PROPRIA
IDENTITA' PERSONALE
(MARCO ORLANDI)**

ESTREMI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

- **Art. 651 cp**
- **Legge 191/1978**

ART. 651 CP: RIFIUTO D'INDICAZIONI SULLA PROPRIA IDENTITÀ PERSONALE

“ Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, **rifiuta** di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.”

Trattasi di reato omissivo in quanto si palesa in una mancata ottemperanza rispetto ad una richiesta di identificazione proveniente da un organo di polizia.

Basta che la persona interessata declini le proprie generalità.

LEGGE 191/1978: NORME PENALI E PROCESSUALI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DI GRAVI REATI

Gli ufficiali ed agenti di polizia possono accompagnare presso i propri uffici chiunque rifiuti di dichiarare le proprie generalità e ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore.

DIFFERENZE TRA FERMO DI PG E PS (TEMPISTICHE)

- Fermo di pg:
 1. tempo strettamente necessario, termine massimo 12 ore (ope legis);
 2. termine 24 ore (particolari motivazioni)

Avviso al PM

- Fermo di Ps:
 1. tempo strettamente necessario, non più di 24 ore